

Codice A1813A

D.D. 26 marzo 2018, n. 839

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Domanda dell'Unione Montana Gran Paradiso per movimentazione di materiale d'alveo conseguente ai lavori di costruzione del guado Casetti in Comune di Locana. Integrazione alla precedente autorizzazione idraulica n.4886 del 13/09/13

Autorizzazione idraulica n. 10/2018.

In data 23 marzo 2018 la Unione Montana Gran Paradiso con sede a Locana, ha presentato una istanza finalizzata al rilascio di una integrazione alla autorizzazione idraulica già rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 con il n. 4886 in data 13/09/2013. Le opere integrative saranno costituite dalla movimentazione di materiale litoide risultante e conseguente ai lavori in corso, relativi alla costruzione di un guado nel torrente Orco, in località Casetti, in Comune di Locana. Per i lavori di costruzione del guado sopraindicato era già stata rilasciata da questo Settore, l'autorizzazione idraulica sopraindicata. Il materiale d'alveo risultante dai lavori di esecuzione del guado e del volume di circa 150 mc, già indicato nel computo metrico del progetto originario, non sarà quindi riposizionato ad imbottimento di sponda ma sarà ricollocato nel rio Vallungo, demaniale, in località Vernè, per colmare, a causa degli intensi fenomeni erosivi, un rilevante approfondimento dell'alveo, esistente poco più a valle di una briglia che protegge le fondazioni del ponte comunale. Considerato che, come si evince dalla documentazione tecnica allegata alla istanza, l'intervento può essere considerato urgente poiché andrà a ricolmare una area dell'alveo del rio Vallungo dove si è determinato il dissesto sopraindicato e a seguito dell'esame degli atti tecnici, l'intervento si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Unione Montana Gran Paradiso con sede a Locana (TO) all'esecuzione dei lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegare all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. le operazioni in alveo sia nel Torrente Orco che nel rio Vallungo, dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica; il materiale d'alveo da riposizionare nel rio Vallungo, dovrà essere adeguatamente compattato e dovranno essere verificati attentamente e registrati e verbalizzati, a cura dell'amministrazione pubblica, i mezzi d'opera e i relativi viaggi, per il trasporto del materiale demaniale;
4. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
6. dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di PEC, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori con dichiarazione di regolare esecuzione;
7. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(Arch. Adriano Bellone)